

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAINATE E IL “...GESTORE...” PER L’AFFIDAMENTO IN USO E LA GESTIONE DELLA CASA DEGLI ORTI, DEGLI SPAZI ADIACENTI, DEL FRUTTETO E DEL TRATTO DI ALZAIA DI PERTINENZA, SITI A LAINATE IN VIA GARBAGNATE**

In esecuzione della deliberazione della G.C. n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/2020, l'anno duemilaventi addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Comune di Lainate presso il Settore tecnico;

tra

il Comune di Lainate P.I. 00856780150, di seguito denominato Comune e rappresentato dal Responsabile del “Settore \_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso il Comune di Lainate (Provincia di Milano) in Largo Vittorio Veneto, 12;

e

“GESTORE” denominato "....." C.F./P.I. \_\_\_\_\_ con sede legale a.....via..... n..... e rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ in qualità di ..... del “GESTORE” stesso;

**PREMESSO che:**

- Il “GESTORE” contempla nel proprio Regolamento/STATUTO le seguenti attività:

- a) \_\_\_\_\_;
- b) \_\_\_\_\_;
- c) \_\_\_\_\_;
- d) \_\_\_\_\_;

**si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1) Oggetto**

Il Comune di Lainate (di seguito più semplicemente denominato il "Comune") affida al “GESTORE”, rappresentato dal Sig..... in qualità di Rappresentante legale/Amministratore del “GESTORE.....”, **l’uso e la gestione della casa degli orti, del frutteto, degli spazi comuni e del tratto dell’alzaia antistante gli orti urbani fino al ponte delle Alpi** (come indicato nella planimetria allegata), nell'area ubicata lungo il canale Villoresi, adiacente alle Residenze Smart di via Garbagnate, nel centro abitato del Comune come da estremi catastali al N.C.T. Fg. \_\_\_, mapp. \_\_\_\_\_ per una superficie pari a circa \_\_\_\_\_ mq.

L’affidamento della gestione avrà durata di 5 anni;

La casa degli orti sarà resa fruibile nelle seguenti modalità:

- a) Il “GESTORE” potrà disporre dell’aula principale (contraddistinta dalla lettera A nella planimetria allegata), degli uffici posti nella zona centrale (contraddistinti dalle lettere B e C nella planimetria allegata) e dei servizi igienici (contraddistinta dalla lettera E nella planimetria allegata), per poter svolgere attività sociali, culturali e ambientali rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione all’area educativa, a quella del benessere psico-fisico, della prevenzione e degli stili di vita salutari;
- b) Il Comune avrà diritto e priorità all’uso dei suddetti ambienti, per scopi didattici, culturali in genere, riunione ortisti e ogni altra attività comunale compatibile con tale spazio, dietro richiesta presentata con almeno 7 gg. di anticipo;
- c) Lo spazio relativo al deposito attrezzi nel quale sono alloggiati gli armadietti (contraddistinto dalla lettera D nella planimetria allegata), sarà ad uso esclusivo degli assegnatari degli orti urbani;
- d) I servizi igienici saranno utilizzati sia dal “GESTORE” che dagli ortisti;

Il frutteto sarà reso fruibile nelle seguenti modalità:

- a) Il "GESTORE" potrà disporre dei prodotti derivanti del frutteto;
- b) Il "GESTORE" potrà organizzare, se crede, la vendita dei prodotti in un piccolo mercatino in loco nei week-end;

#### **Art. 2) Obblighi a carico del Comune**

Con la stipula del presente atto, il Comune si impegna ad effettuare:

- a. La concessione all'utilizzo della casa degli orti di via Garbagnate, degli spazi di pertinenza (con esclusione del deposito attrezzi) e del frutteto;
- b. La manutenzione straordinaria, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., della casa degli orti, degli spazi di pertinenza, del frutteto e dell'alzaia, come individuati nell'elaborato grafico planimetrico (Allegato n.2);

#### **Art. 3) Obblighi a carico del GESTORE**

Il GESTORE provvederà alla gestione della casa degli orti, assicurando, in particolare, le seguenti attività e funzioni:

- a) la gestione della casa degli orti nel rispetto del regolamento comunale e della presente convenzione;
- b) la manutenzione ordinaria, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e la pulizia settimanale di tutti i locali della struttura e degli spazi di pertinenza questi ultimi come individuati nella planimetria - allegato n. 2;
- c) segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria ed eventuali problematiche d'uso relativamente agli spazi comuni, in particolare con riferimento agli spazi di ricovero attrezzi;
- d) la vigilanza affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione dello spazio/area sua competenza ed alla conservazione in buono stato del ricovero degli attrezzi assegnato.
- e) la gestione e manutenzione ordinaria, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del frutteto e del percorso ciclo-pedonale realizzato in banchina sinistra del Canale Villoresi per tutto il fronte del frutteto e fino al ponte delle Alpi.

#### **Art. 4) Consegna dell'area**

Il Comune provvederà a consegnare l'area come individuata e descritta al precedente punto 1).

Il GESTORE provvederà ad installare, impianti, strutture e manufatti che riterrà necessari allo svolgimento dei compiti assunti previa condivisione con l'UTC comunale e approvazione della Giunta Comunale.

Al termine del periodo di concessione, le strutture e le installazioni presenti nell'area rimarranno di proprietà comunale.

#### **Art. 5) Manutenzione dell'area.**

A specificazione di quanto previsto dall'art. 3, spetta al GESTORE:

- a) la manutenzione ordinaria, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e la pulizia della casa degli orti e degli spazi di pertinenza, comprensiva degli impianti e attrezzature, attuando tutto quanto necessario per il mantenimento della struttura e delle condizioni di fruibilità della stessa;
- b) la manutenzione del frutteto e dell'area su cui insiste, attraverso interventi di potatura, concimazione, sfalcio dell'erba e qualunque altra attività necessaria per la corretta conduzione degli stessi,
- c) la manutenzione ordinaria dell'alzaia antistante l'area del frutteto, fino al ponte delle Alpi, attraverso interventi di sfalcio dell'erba, potatura delle siepi, manutenzione dello steccato e qualunque altra attività necessaria per il mantenimento e la corretta fruibilità degli stessi.

Il GESTORE concessionario provvede, attraverso autonoma intestazione delle utenze, a sostenere gli oneri di fornitura idrica ed elettrica, compresi ogni costo di voltura/intestazione impianti relativi alla struttura e alle aree in gestione.

#### **Art. 6) Responsabilità per danni a persone e cose**

Il GESTORE si assume ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose derivanti all'interno dell'area affidata in gestione, nonché ogni rischio connesso a carico degli assegnatari per l'uso di attrezzi, macchinari, impianti e strumenti di coltivazione. A tal fine all'atto della stipula della presente convenzione

produce copia di apposita polizza assicurativa a copertura da rischi suddetti di € 350.000,00 n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ - Filiale di \_\_\_\_\_, valida dal \_\_\_\_\_/2020 al \_\_\_\_\_;

#### **Art. 7) Sub concessione**

Il GESTORE non potrà sub concedere, in tutto o in parte, gli impegni e i diritti che formano oggetto della presente convenzione, pena la risoluzione della stessa.

#### **Art. 8) Penalità**

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale e qualunque obbligo derivante dalla presente convenzione, comportano la relativa contestazione scritta e l'applicazione di una penalità di € 500,00= con la sola formalità della contestazione degli addebiti e l'indicazione degli organi comunali competenti.

Il GESTORE, entro otto giorni dal ricevimento della contestazione potrà presentare eventuali controdeduzioni a giustificazione dell'inadempienza.

In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia, oppure l'adozione di misure più severe ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisino le cause da cui derivi la risoluzione della convenzione, il Comune si riserva penalità più gravi, non eccedenti comunque il limite di € 1.000,00= per ciascuna infrazione.

A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano le seguenti inadempienze:

- 1) Lievi:
  - a) Mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e pulizia della casa degli orti, degli spazi di pertinenza, del frutteto e dell'alzaia;
  - b) Mancata segnalazione al Comune del non corretto utilizzo del deposito attrezzi e dei servizi igienici;
- 2) Gravi:
  - c) Mancato rispetto della concessione e uso non consono della casa degli orti, degli spazi di pertinenza, del frutteto e dell'alzaia;

#### **Art. 9 Risoluzione della convenzione**

La risoluzione della convenzione può essere promossa da ciascun contraente nei casi di:

- a) grave ed ingiustificato inadempimento contrattuale dell'affidatario debitamente accertato e notificato, e la cui persistenza non garantisca il buon andamento del servizio;
- b) cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta;
- c) ove per ripetute, gravi e ingiustificate inadempienze contrattuali vi sia sospensione del servizio per almeno 1 mese;
- d) quando il GESTORE ceda ad altri i diritti e gli obblighi della presente convenzione;
- e) per ogni altro inadempimento non contemplato nella presente convenzione a sensi dell'art. 1453 del c.c.;
- f) qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Lainate  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per il GESTORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_